

/EP

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Dir.Gen.Pesca e Demanio Marittimo

a me
Op

Roma, li 15 settembre 1954

Div. Demanio
prot. n. 5463/A.2.161

D
7/A

- A tutte le Direzioni Marittime
- A tutte le Capitanerie di Porto

OGGETTO: Decentramento dei Servizi del Ministero della Marina Mercantile - Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747.-

Raf

Circolare - Titolo: Demanio Marittimo - Serie II, n. 24

Nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 31 corrente è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747, con cui, in esecuzione della delega legislativa conferita al Governo, con le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, per il decentramento amministrativo, sono state devolute agli organi periferici dell'Amministrazione della Marina Mercantile ed ai sigg.ri Prefetti delle Province talune funzioni in materia di demanio marittimo già esercitate da questo Ministero e dall'Organo Centrale della Sanità Pubblica.

In relazione al decreto stesso e per opportuna conoscenza e norma si fa presente quanto segue:

1° -

Art. 1

L'art. 32 del Codice della Navigazione stabiliva che le operazioni di delimitazione del demanio marittimo fossero attuate dalle Capitanerie di porto in contraddittorio con gli interessati e che le contestazioni insorte nel corso della delimitazione venissero risolte, in via amministrativa, dal Ministero della Marina Mercantile di concerto con quello delle Finanze.

Con l'articolo in esame viene invece stabilito che tali contestazioni debbano risolversi con provvedimento definitivo, in via amministrativa, dal direttore marittimo di concerto con l'intendente di Finanza.

Accusate ricevute
20/9

CAPITANERIA DI PORTO
LIVORNO
1099/11

../..

Ove si raggiunga l'accordo fra le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto, nel relativo processo verbale, dell'accordo intervenuto.

Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti al Ministero per la Marina Mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla recezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo.

In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per le finanze.

2° -

Art. 2

L'art. 58 del Regolamento stabiliva:

- a) che le operazioni di delimitazione del demanio marittimo (1° comma) dovessero essere autorizzate dal Ministro della Marina Mercantile;
- b) che il Capo del compartimento marittimo (2° comma) dovesse notificare a coloro, che potessero avervi interesse l'invito ad intervenire alle operazioni ed a produrre i loro titoli. Tale invito poteva essere notificato anche a mezzo di agenti dell'autorità marittima;
- c) che il verbale di delimitazione (5° comma) da redigersi ad avvenuta delimitazione e da firmarsi dagli intervenuti nella delimitazione stessa, divenisse obbligatorio per lo Stato dopo l'approvazione del Ministro della Marina Mercantile, di concerto con quello delle Finanze.

L'articolo in esame:

- a) abroga il primo comma dell'art. 58 del Regolamento al Codice della Marina Mercantile;
elimina cioè la formalità della preventiva autorizzazione del Ministro della Marina Mercantile;
- b) elimina la seconda parte del 2° comma dell'art. 58 e, pertanto, abolisce la facoltà di far notificare agli eventuali interessati l'invito a partecipare ai lavori a mezzo di agenti dell'autorità

marittima mercantile;

- c) stabilisce che il processo verbale dell'avvenuta delimitazione, da firmarsi da tutti gli intervenuti, divenga pienamente obbligatorio per lo Stato quanto sia stato approvato dal Direttore Marittimo di concerto con l'Intendente di Finanza. E, quindi, l'obbligatorietà per lo Stato della delimitazione non resta - come prescritto dal 5° comma dell'art. 58 del Regolamento - subordinata all'approvazione del Ministro della Marina Mercantile di concerto con quello delle Finanze.

3° -

Art. 3

Per l'art. 36 del Codice della Navigazione l'assentimento delle concessioni:

- a) di durata superiore ai nove anni spettava al Ministro per la Marina Mercantile;
- b) di durata superiore ai due ma non ai nove anni e quelle di durata non superiore al biennio ma di difficile sgombero spettava al Direttore Marittimo;
- c) di durata non superiore al biennio spettava al Capo del Compartimento Marittimo.

Con l'articolo in esame:

- a) la competenza del Ministro della Marina Mercantile viene limitata alle concessioni di durata superiore a quindici anni;
- b) quella del direttore marittimo alle concessioni di durata superiore ai quattro ma non ai quindici anni ed a quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero;
- c) quella del capo del compartimento alle concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero.

L'articolo in esame inoltre modifica gli articoli 37 e 42 del Codice e gli articoli 8 - 9 e 42 del Regolamento, sostituendo alla parola "biennio" la parola "quadriennio" ed alle parole "nove anni" le parole "quindici anni".

L'art. 16 del Regolamento (1° comma) stabiliva che per le

concessioni per licenza il canone venisse pagato anticipatamente per l'intera durata della concessione stessa.

L'articolo in esame (4° comma) stabilisce che per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente in rate biennali, fermo restando il pagamento anticipato per l'intera durata per le concessioni con licenza di durata non superiore al biennio.

L'articolo in esame infine (ultimo comma) estende alle concessioni per la estrazione e raccolta di sabbia, arena, alghe, ghiaia ed altri materiali previste dall'art. 54 del Regolamento le modifiche disposte per le concessioni in genere dal 1° comma. //

4° -

Art. 11

L'art. 1 della legge 4 luglio 1921, n. 1315, modificata dalla legge 1° aprile 1935, n. 543, stabiliva che le concessioni da parte della competente autorità marittima di zone di mare per l'impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli, di qualsiasi specie, fossero subordinate all'accertamento, a cura del Prefetto, dell'idoneità delle zone stesse, nei riguardi igienici, ed al parere di apposito Comitato presieduto dal Direttore Generale della Sanità Pubblica e composto dai rappresentanti del Ministero delle Finanze, dell'Agricoltura e Foreste e delle Comunicazioni (Comitato Centrale per la Molluschicoltura).

Con l'articolo in esame è stato abolito il parere del Comitato Centrale per la Molluschicoltura e pertanto gli accertamenti sull'idoneità, ai fini igienici delle acque di cui trattasi, debbono essere effettuate a cura del Prefetto della Provincia.

Si resta in attesa di assicurazioni sulla osservanza delle disposizioni in argomento.

IL MINISTRO
f.to Tambroni

Per copia conforme
IL DIRETTORE GENERALE

A tutte le Capitamerie di Porto. — Art. 17. - A seguito della circolare n. 7068 in data 5 dicembre 1952, riguardante gli atti di sottomissione, si dispone che non si possa procedere al rilascio degli stessi se prima non sia stato chiesto ed ottenuto anche il nulla-osta delle Autorità Militari Marittime, nei casi e per le località previste dalle vigenti disposizioni.

(Divisione IV, n. 1017).

F.O. N. H del 12/2/1955